

ORDINE DEL GIORNO n. 1257

Il Consiglio regionale

premesse che

- in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 e smi è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPA) e ne sono stati dettati i compiti;
- l'ARPA è "Ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale, contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.";
- l'ARPA "svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e altre attività utili alla Regione, alle Province, ai Comuni singoli e associati, nonché alle Unità Sanitarie Locali (USL) per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e tutela ambientale";

visto che

- le attività tecnico scientifiche dell'ARPA sono delineate all'art. 3 della suddetta l.r. 60/95:

"1. Ai sensi dell'articolo 03 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994 e ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della presente legge, sono attribuite all'ARPA le attività inerenti:

 - a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell'inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo; al controllo sull'igiene dell'ambiente, sulle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni;
 - b) alla organizzazione sistematica ed alla messa a disposizione dei flussi informativi rilevanti sotto il profilo della prevenzione e protezione ambientale, in raccordo con le istituzioni e gli organismi regionali, interregionali, nazionali e Comunitari competenti in materia, nonché all'elaborazione, alla verifica ed alla promozione di programmi di sensibilizzazione e di formazione;
 - c) alla promozione ed allo sviluppo della ricerca di base e applicata sugli elementi dell'ambiente fisico, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali e di rischio, sul corretto utilizzo delle risorse naturali e sulle forme di tutela degli ecosistemi; alla promozione ed alla diffusione delle tecnologie ecologicamente compatibili, dei prodotti e dei sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, alla promozione di indagini epidemiologiche ambientali;
 - d) all'assistenza tecnico scientifica ai livelli istituzionali competenti in materia ambientale, territoriale di prevenzione e di protezione civile per l'elaborazione di normative, piani, programmi, relazioni, pareri, provvedimenti amministrativi ed interventi, anche di emergenza.

2. A tal fine l'ARPA ha il compito di:

- a) effettuare sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure, acquisizioni di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco";
- b) effettuare analisi di laboratorio dei materiali campionati ed elaborare le misure effettuate;
- c) procedere all'acquisizione di dati, sia attraverso la raccolta diretta e sistematica, la validazione e l'organizzazione in banche dati, sia attraverso l'accesso a banche dati realizzate a livello regionale e degli enti locali; provvedere alla elaborazione, pubblicazione e diffusione dei dati;
- d) provvedere alla gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine,
- e) compiere studi e valutazioni di documentazione tecnica e di elaborati progettuali, compresi quelli attinenti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- f) procedere alla verifica dell'efficacia delle azioni e degli interventi realizzati;
- g) effettuare studi, ricerche ed indagini, in particolare in merito ad ogni aspetto inerente l'aria, l'acqua e il suolo, nonché rispetto ad ogni possibile loro degrado e alla necessaria loro tutela e protezione;
- h) formulare pareri e proposte, predisporre elaborati progettuali e redigere un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente da trasmettere alla Giunta regionale ai fini della stesura della relazione annuale sullo stato dell'ambiente del Piemonte;
- i) garantire l'aggiornamento sullo stato delle conoscenze, delle ricerche, delle sperimentazioni e delle innovazioni tecnologiche in campo Nazionale ed internazionale;
- l) cooperare a livello tecnico e scientifico con l'agenzia Nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore.

3. Le attività di cui al comma 2, lettere c) e d), sono svolte in raccordo ed in reciproco interscambio con il Sistema informativo regionale, la cui componente ambientale, realizzata nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale e basata sul sistema informativo territoriale, è alimentata dai flussi informativi delle strutture regionali e degli altri Enti ed organismi competenti in materia. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla costituzione dell'ARPA, in attuazione della normativa vigente, disciplina le modalità e le forme di raccordo e di interscambio, nonché le modalità per la pubblicizzazione dei dati e delle conoscenze raccolte.

4. L'ARPA fornisce prestazioni a favore di privati, purchè tale attività non risulti incompatibile con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 ad essa affidate e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, fissando in un apposito tariffario la remunerazione delle stesse.”;

- al finanziamento dell'ARPA si provvede secondo quanto definito all'art. 17:
 - a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA;
 - b) una quota dei finanziamenti destinati dai Comuni e dalle Province per attività di prevenzione e tutela ambientale, concordata nell'ambito del Comitato regionale di indirizzo;
 - c) una quota degli introiti derivanti dalle tariffe indicate e stabilite con le modalità di cui all'articolo 02, comma 4 del D.L. 496/1993 così come convertito dalla legge 61/1994, nonché di altri introiti derivanti da leggi istitutive di tributi e tariffe in campo ambientale;
 - d) altri finanziamenti previsti dal bilancio regionale;
 - e) finanziamenti statali e comunitari per specifici progetti;

f) proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse di privati

impegna la Giunta regionale

a continuare a garantire le attività dei laboratori per la valutazione e il monitoraggio dei pesticidi.

====oOo====

Testo del documento votato con modifiche e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 14 novembre 2017